
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

CAPITOLO 7

LE REGOLE E I CONCETTI GENERALI PER LA SPECIFICAZIONE NORMATIVA DEL REDDITO D'IMPRESA

1. *I fatti aziendali, la contabilità e il bilancio. La derivazione del reddito d'impresa dal risultato del conto economico*

Il procedimento di determinazione dell'IVA descritto in questo volume presenta una struttura tutto sommato lineare. Al centro stanno le fatture attive e passive, alle quali si collegano, da un lato, l'obbligo di rivalsa e, dall'altro, il diritto alla detrazione.

Gli operatori economici devono registrare le suddette fatture e devono altresì provvedere, mese per mese o trimestre per trimestre, tenuto conto del proprio volume d'affari, alla liquidazione del tributo. "Liquidare" significa, per l'appunto, "quantificare" l'ammontare dell'imposta da versare allo Stato o l'ammontare dell'imposta a credito verso lo Stato.

Per la determinazione del reddito d'impresa il ragionamento è più articolato, perché qui non rilevano solamente le operazioni risultanti dalle fatture attive¹ e passive, ma anche quelle che, per una ragione o per un'altra, sono sfornite di un siffatto supporto documentale². Non c'è una fattura di riferimento perché si tratta di fatti aziendali estranei al campo di applicazione dell'IVA.

Nel capitolo dedicato agli indicatori di forza economica abbiamo visto come il reddito si generi in un contesto dinamico, attraverso lo svolgi-

¹ Oppure i corrispettivi digitati nel registratore di cassa dai soggetti che, per l'attività esercitata, non sono obbligati ad emettere fatture attive.

² Le fatture attive e passive non esauriscono la documentazione aziendale, della quale fanno parte, ad esempio, anche le ricevute, i contratti, gli scontrini elettronici, le bustepaga, le bollette di magazzino, i *report* interni, gli scambi di corrispondenza e via discorrendo, indipendentemente dall'applicazione dell'IVA che potrebbe anche non esserci. Il lettore lavori di immaginazione.

mento di un'attività o il compimento di qualche operazione isolata, cosicché per la sua determinazione è necessario conoscere i fatti aziendali nella loro declinazione materiale e giuridica.

Sto parlando di merci prodotte per la vendita oppure acquistate e accatastate nei magazzini; di articoli bloccati nei depositi doganali; di furti e ammanchi; di debiti verso i fornitori; di rapporti con gli istituti di credito; di vendite di prodotti; di prestazioni di servizi; di ordini annullati o modificati; di crediti verso la clientela; di rinunce ai crediti vantati verso la clientela; della prescrizione di questo o di quel diritto; di sconti e di abbuoni; di interessi impliciti; di giacenze di magazzino; di resi di merce; di rapporti con il personale dipendente; di rapporti con professionisti e altri collaboratori; di rapporti con gli enti previdenziali e con l'Agenzia delle Entrate; di istanze sindacali; di versamenti contributivi; di pagamenti di imposte; di partecipazione a gare d'appalto; di rapporti con fornitori di servizi complementari; di somministrazioni di acqua, luce e gas; di conferimenti da parte dei soci; di apporti nel contesto di contratti di associazione in partecipazione; di finanziamenti bancari; di condanne al risarcimento di danni; di distruzione di impianti di produzione; di aumenti di capitale e così via.

Ribadisco perciò il concetto: questi fatti aziendali, nella loro manifestazione materiale e giuridica, *non sono necessariamente riconducibili a una fattura attiva o passiva* e tuttavia contribuiscono, in un modo o in un altro, attraverso la rilevazione di componenti positive o negative, alla formazione del risultato di periodo, vale a dire all'utile o alla perdita di bilancio.

Il soggetto che deve tenere la contabilità di una piccola o di una grande azienda, si tratti dell'amministratore di una multinazionale o del titolare di un'impresa artigianale, non può essere costantemente presente nel momento in cui i fatti aziendali prendono vita o in quello in cui si producono i loro effetti giuridici: quel soggetto non può osservare con continuità le merci che entrano o che escono dai magazzini; non può vedere il fornitore che inoltra l'ordine di consegna; non può sapere in tempo reale quanti pagamenti siano stati fatti con moneta bancaria o per contanti; non può seguire la trasformazione delle merci lungo il processo produttivo e così via. Non è in grado di farlo. Ed è per questo che i fatti aziendali possono essere conosciuti, economicamente misurati e formalizzati per la determinazione del reddito d'impresa *soltanto attraverso la documentazione che ad essi si riferisca*. In altre parole, noi non vediamo i fatti per quello che sono, ma per come la documentazione li rispecchia.

Il che significa che anche la documentazione aziendale deve essere interpretata³.

La documentazione alla quale mi sto riferendo è ampia ed eterogenea: fatture attive e passive⁴, note di accredito e di addebito, ricevute, estratti-conto bancari, cedolini-paga, contratti, note di carico e di scarico, documenti di trasporto, report doganali, carte d'imbarco, documenti per la *privacy*, dichiarazioni dell'IVA o dei redditi, bolle di magazzino, bolle di lavorazione, mandati di pagamento, assegni, cambiali, azioni, lettere di *patronage*, messaggi di posta elettronica ecc.

Talvolta dall'esame di un singolo documento, anche a causa di descrizioni dei fatti generiche, non si riesce a comprendere per quale ragione sia stata perfezionata una certa operazione ed è per questo che il suddetto documento deve essere interpretato.

La contabilità aziendale ha il compito di ordinare questa documentazione, vale a dire di *metterla a sistema secondo regole condivise*, distinguendo le operazioni che incidono sul reddito da quelle che, invece, si riferiscono al patrimonio⁵.

Per questo il Codice civile obbliga gli imprenditori alla tenuta delle scritture contabili⁶ e alla redazione del bilancio. Ed è ancora per questo motivo che il risultato del conto economico costituisce il punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa.

³ È chiaro che, qualora la documentazione non rappresenti correttamente i fatti nella loro dimensione materiale e giuridica, anche i risultati dell'impresa saranno rappresentati in modo inadeguato e su di essi non si potrà fare affidamento.

⁴ Le *fatture attive* sono emesse nei confronti dei propri clienti, nel contesto della cessione di beni o della prestazione di servizi, mentre le *fatture passive* arrivano dai fornitori, anche qui per l'acquisto di beni o di servizi. Rinvio, al riguardo, alla parte del volume dedicata alla tassazione dei consumi.

⁵ Per esempio, gli acquisti di materie prime e le vendite di prodotti finiti incidono sulla determinazione dell'utile o della perdita di esercizio, trattandosi di operazioni gestionali che modificano la consistenza del conto economico. Al contrario, l'accantonamento di una parte dell'utile a riserva è un'operazione che si esaurisce nello stato patrimoniale, del tutto priva di effetti sul conto economico.

Possono darsi casi di operazioni che per un soggetto assumono una consistenza meramente patrimoniale, mentre per l'altro assumono consistenza reddituale. Per esempio, il pagamento di dividendi alla società partecipante determina, in capo alla società partecipata (che li distribuisce), una riduzione degli utili, delle riserve di utili e della liquidità. In capo alla società partecipante, invece, la stessa operazione determina un aumento di liquidità e un incremento dei proventi, sotto forma, appunto, di dividendi (i dividendi si registrano nel conto economico, non nello stato patrimoniale).

⁶ Art. 2214 e ss. Cod. civ.

È infatti previsto che quest'ultimo reddito sia quantificato movendo dal suddetto risultato del conto economico, vale a dire dall'utile o dalla perdita di esercizio, e apportando a tale risultato alcune modifiche in aumento e/o in diminuzione, denominate *variazioni*⁷. Si tratta della regola generale di *derivazione*, nel cui ambito, per l'appunto, il reddito d'impresa promana dal risultato del conto economico. Deriva, per l'appunto, da lì.

Il testuale riferimento al conto economico lascia perciò intendere che ci deve essere un bilancio, del quale il conto economico costituisce una parte. Dietro al bilancio c'è una contabilità, di solito tenuta con il metodo della partita doppia, attraverso un libro giornale e un libro mastro.

Il libro giornale riporta le operazioni aziendali secondo un criterio cronologico (per questo si chiama "*giornale*", ovvero libro "*giornaliero*", nel senso che offre informazioni "*giorno per giorno*"). Invece il libro mastro (che raccoglie i *mastrini*, cioè i *conti*) riporta le stesse operazioni già annotate nel giornale, ispirandosi tuttavia ad un criterio sistematico e indugiando sulla natura dei fatti aziendali più che sul calendario. Cerchiamo di approfondire un poco⁸.

2. *Le variazioni in aumento e in diminuzione applicate al risultato del conto economico*

A scanso di giravolte argomentative, dico subito che l'utile di esercizio non coincide con il reddito d'impresa, così come la perdita di esercizio non coincide con la perdita fiscale. Tra il risultato del conto economico (quale che esso sia) e il risultato fiscale (quale che esso sia) si inseriscono le variazioni in aumento o in diminuzione, da effettuare in conformità alle disposizioni tributarie relative alle singole componenti di reddito.

Ma cosa significa tutto ciò e quale funzione dobbiamo assegnare alle citate variazioni?

La risposta è agevole.

Nell'ipotesi in cui la legge avesse previsto la totale, millimetrica sovrapposizione tra il reddito d'impresa e l'utile di bilancio (il c.d. *binario unico*), avremmo concluso nel senso che, ai fini tributari, i proventi e i costi sono

⁷ Artt. 56 e 83, D.P.R. n. 917/1986.

⁸ Ai lettori che considerino scivoloso ed impervio il terreno sul quale il diritto tributario incrocia la contabilità aziendale suggerisco, senza umiltà, la lettura del mio M.Beghin, *Manuale di contabilità aziendale per tributaristi e giuristi d'impresa*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2023.

considerati nella stessa misura nella quale essi rilevano sul piano civilistico⁹. Si sarebbe dovuto pertanto affermare che un qualsiasi costo registrato nella contabilità, ancorché derivante da stime e congetture, sarebbe stato deducibile ai fini tributari, così come un qualsiasi provento registrato nella contabilità sarebbe stato, a sua volta, tassabile.

Si tratta di una soluzione discutibile perché, nell'abbracciarla, si farebbero rientrare nello schema di determinazione del reddito d'impresa proventi e costi determinati in modo esclusivo secondo regole civilistico-contabili, quali che esse siano, anche nei casi in cui, nella valutazione di una determinata posta contabile, siano riconosciuti spazi di manovra soggettivi e, proprio per questo, difficili da controllare.

L'altra possibilità consiste nel determinare in modo autonomo, senza interferenze reciproche, il risultato civilistico e quello tributario (il c.d. *doppio binario*). Uno da una parte e uno dall'altra, in perfetto isolamento. Questa opzione avrebbe generato, peraltro, qualche complicazione sul piano operativo perché avrebbe moltiplicato le regole in capo alle aziende coinvolte, incrementando così per gli imprenditori il costo dell'adempimento.

Per questa ragione, la legge ha optato per una soluzione diversa (la regola di derivazione del reddito dal risultato del conto economico), lasciando spazio alla rettifica dell'utile o della perdita civilistica mediante variazioni in aumento e in diminuzione.

Alle variazioni fiscali in aumento è assegnato il compito di sterilizzare, in occasione della determinazione del reddito d'impresa¹⁰, le componenti negative di reddito che il legislatore abbia ritenuto di non considerare – o di considerare solamente in parte – nel circuito di quantificazione della ricchezza fiscalmente rilevante.

Alla base della scelta normativa potrebbero trovarsi ragioni di cautela

⁹ Sia chiaro: la legge avrebbe potuto dire che il reddito d'impresa coincide con l'utile di conto economico. È una delle possibili scelte normative. Nel muovere in questa direzione, peraltro, il risultato fiscale avrebbe risentito degli spazi di manovra consentiti dai principi contabili per la valutazione di talune poste, lasciando in questo modo un margine incontrollabile di discrezionalità al redattore del bilancio con evidenti ricadute – come è evidente – sulla quantificazione dell'imposta reddituale. La scelta di intervenire con variazioni in aumento e in diminuzione risponde pertanto all'idea di definire, se non altro sul piano tributario, regole più certe quanto alla determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante.

¹⁰ Operazione, questa, che è effettuata all'interno della dichiarazione tributaria, non in seno al bilancio.

fiscale oppure situazioni nelle quali il costo, oggettivamente estraneo allo svolgimento dell'attività, non ha motivo di essere dedotto¹¹.

Per contro, le variazioni in diminuzione servono ad eliminare dal procedimento di determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante le componenti positive di reddito che, per qualche ragione, non debbono essere tassate in quella annualità¹², non debbono essere per nulla tassate oppure debbono essere tassate solamente in parte.

Talvolta la variazione risponde all'esigenza di evitare aggiramenti di norme o di principi, oppure a evitare la formazione di situazioni asimmetriche a svantaggio dell'erario. Emblematico, al riguardo, il caso dei compensi spettanti all'amministratore di società, risultanti dalla delibera assembleare ma non ancora pagati. Sulla base della regola della competenza, la società dovrebbe dedurre il corrispondente costo in ragione dell'avvenuto indebitamento, mentre l'amministratore, in forza della regola di cassa¹³, sarebbe tassato con l'IRPEF solamente nel periodo d'imposta in cui la società ha pagato.

Il lettore può a questo punto comprendere le ragioni per le quali possono presentarsi situazioni in cui, a fronte di un risultato civilistico positivo, il risultato fiscale può assumere una consistenza negativa.

Può altresì comprendere le ragioni per le quali a risultati civilistici negativi possono corrispondere risultati fiscali positivi. Ribadisco che queste ragioni *vanno ricercate nella consistenza delle variazioni*, come risulta dall'esempio che propongo in nota per chi volesse approfondire¹⁴.

¹¹ Per esempio, qualora nel conto economico sia stato registrato un ammortamento di 100 che la legge fiscale ammette solamente per 60, si dovrà apportare una variazione in aumento di 40. Questa cifra concorrerà alla formazione del reddito d'impresa come se non fosse mai stata registrata tra i costi aziendali.

¹² Si rifletta sul caso della società per azioni Alfa che abbia registrato in conto economico plusvalenze realizzate mediante la vendita di partecipazioni, per le quali la legge prevede, al verificarsi di talune condizioni, l'esclusione da imposta nella misura del 95% del loro ammontare.

In questo caso la società Alfa deve effettuare nella propria dichiarazione una variazione in diminuzione per l'importo corrispondente al 95% del provento. Qualora tale variazione non fosse eseguita, la plusvalenza entrerebbe per intero nella base imponibile IRES e il regime di esclusione ne risulterebbe snaturato, surrettiziamente trasformato, appunto, in regime di piena imponibilità. Ma così – lo si capisce – non può essere.

¹³ Rammento che il compenso erogato all'amministratore di società va qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con conseguente tassazione, appunto, agganciata al pagamento del compenso stesso.

¹⁴ Partiamo dal conto economico (per la verità assai scarno) di una società *holding* che

3. *L'imputazione a periodo (generalmente) per competenza*

Il procedimento di determinazione del reddito d'impresa è costruito sulla regola della competenza. *Tassare per competenza* significa che i proventi e i costi entrano di regola nel circuito di determinazione della ricchezza fiscalmente rilevante non già in virtù degli incassi o degli esborsi corrispondenti a tali componenti reddituali, bensì in ragione della semplice maturazione dei rispettivi crediti e dei rispettivi debiti.

Per esempio, la vendita di merci a credito genera un componente positivo di reddito (nel caso specifico, un ricavo) nel periodo in cui la cessione è avvenuta. Allo stesso modo, l'acquisto di merci a debito configura un costo deducibile in sede di determinazione del reddito d'impresa pur in mancanza di un esborso di denaro.

Si può pertanto affermare che la regola di competenza, calata nella disciplina del reddito d'impresa, si contrappone alla regola di cassa e che la competenza rende tendenzialmente irrilevanti, ai fini impositivi, le movimentazioni finanziarie.

Sono tuttavia previsti alcuni regimi fiscali (per le imprese *minori, minime e forfettarie*) incentrati sul principio di cassa. Di essi non mi occupo in questo volume. Aggiungo altresì che nella disciplina ordinaria dell'impresa esistono situazioni nelle quali, in deroga alla regola generale di competenza, la rilevanza fiscale di questo o di quel componente è agganciata al principio di cassa.

Per esempio, sono deducibili per cassa gli oneri fiscali oppure i compensi che la società abbia versato – come si è visto nel precedente para-

in un certo periodo d'imposta abbia incassato dividendi. Nel conto economico tali dividendi sono registrati tra i proventi, mentre nella sezione dedicata ai costi troviamo alcune voci di natura eterogenea (per esempio, consulenze, oneri bancari, altre spese).

Ecco la rappresentazione formale della situazione economica:

Dare (Costi)	Avere (Proventi)
Consulenze 1.000	Dividendi 10.000
Oneri bancari 500	
Altri costi 500	
A SALDO (Utile) 8.000	

Il risultato del conto economico è di segno positivo (8.000), mentre il risultato fiscale è di segno negativo perché il dividendo è escluso da tassazione per il 95% del suo ammontare. Ciò significa che, movendo dall'utile di 8.000 e apportando a tale importo una variazione in diminuzione di 9.500, il risultato è di perdita fiscale: -1.500.

La *holding* può a questo punto deliberare la distribuzione di dividendi senza che, solo per questo, qualcuno sia costretto a stracciarsi le vesti.

grafo – ai propri amministratori. Non è facile individuare le ragioni sottese a tali deroghe, anche se talvolta esse sembrano esprimere la volontà di contrastare arbitraggi fiscali e di assicurare la simmetria tra il momento della deduzione e quello della tassazione¹⁵.

Va ricordato che il riferimento alla competenza è presente anche nella disciplina riguardante la redazione del bilancio di esercizio, nella quale però non si affrontano questioni di natura tributaria¹⁶.

Il Codice civile non esplicita il significato della regola e tanto meno offre spunti per fissare il concetto di “maturazione” riferibile alle componenti positive e negative di reddito. Si creano in questo modo le condizioni per lo smarcamento di soluzioni interpretative decisamente elastiche, talvolta vergognosamente favorevoli al contribuente, intento a sfruttare l'incertezza normativa – talvolta con la collaborazione di consulenti assai scaltri – per abbattere il proprio carico fiscale o addirittura per azzerarlo.

È per questo che la legge tributaria ha fissato, attraverso l'art. 109 TUIR, alcuni *momenti specifici di competenza* riferiti alle operazioni che, con maggior frequenza, si verificano nel contesto delle attività economiche. Tali momenti specifici sono catalogati in ragione della natura dell'operazione, secondo la schematizzazione che qui di seguito riporto.

L'art. 109 TUIR stabilisce in effetti che: a) per le operazioni aventi ad oggetto *beni immobili o aziende*, la competenza dell'acquisto o della vendita si ha nel periodo d'imposta nel quale è avvenuta la stipulazione dell'atto. Il termine *stipulazione* fa riferimento all'atto che trasferisce il diritto di proprietà o che trasferisce o costituisce altro diritto reale di godimento (per esempio, il diritto di usufrutto). È pertanto da escludere, rimanendo sull'art. 109 del TUIR, la rilevanza fiscale del contratto preliminare, con il quale non si vende e non si acquista nulla, ma ci si impegna, semmai, a

¹⁵ Per ritornare al caso degli amministratori, rilevo che, qualora i compensi potessero essere dedotti per competenza (ma non lo sono!), la società debitrice disporrebbe di un componente negativo di reddito sulla base della mera delibera di attribuzione del citato compenso; per contro, l'amministratore, non avendo incassato quelle somme, non potrebbe essere tassato. La situazione sarebbe pertanto *asimmetrica* a svantaggio del Fisco perché la deduzione di un componente da parte di un soggetto non sarebbe bilanciata, in quel periodo d'imposta, dalla tassazione dello stesso componente di reddito in capo ad un altro. Qualora, poi, l'amministratore fosse pure socio della società, l'incasso del credito potrebbe essere dolosamente posticipato, se non addirittura accuratamente evitato, stabilizzando nel tempo la descritta situazione di asimmetria.

¹⁶ In questo senso, l'art. 2423-bis, c.c., il quale prevede, al punto n. 3) del primo comma, che «*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*».

vendere e ad acquistare qualcosa. Infatti, nel diritto privato si parla, in questi casi, di *promittente acquirente* e di *promittente venditore*, allo scopo di sottolineare, anche da un punto di vista linguistico, la differenza testé evocata tra acquisto, vendita, impegno all'acquisto e impegno alla vendita; b) per le operazioni riguardanti i *beni mobili*, i proventi e i costi concorrono alla formazione del reddito d'impresa nel periodo nel quale si è verificata la consegna o la spedizione del bene, oppure, se successivo, nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo del diritto reale; non si tiene conto della clausola di riserva della proprietà (patto di riservato dominio). Facciamo un esempio. Qualora Tizio, esercente l'attività di gioielliere, venda un orologio e incassi il prezzo senza procedere alla materiale consegna del bene, l'operazione, ancorché già valida ed efficace dal punto di vista civilistico, non genera ricavi sul versante dell'imposizione sul reddito, dato che difetta la consegna del bene all'acquirente. È chiaro che, dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate, nelle operazioni che hanno ad oggetto beni mobili è più agevole controllare – sul piano degli accadimenti giuridici o materiali – la consegna o la spedizione piuttosto che il trasferimento del diritto di proprietà. Le tecnologie delle quali oggi disponiamo consentono di vendere e di acquistare beni attraverso rapidissimi scambi di dati che seguono le vie informatiche e sui quali il Fisco ha una visibilità limitata; c) per le *prestazioni di servizi* si applica la regola dell'ultimazione, ad eccezione delle prestazioni che prevedono un corrispettivo periodico determinato sulla base della durata della prestazione medesima; per queste ultime, la competenza è segnata dalla maturazione del diritto. Il lettore avrà senz'altro chiara la differenza tra servizi il cui corrispettivo non è per nulla agganciato alla durata della prestazione e servizi i quali, al contrario, comportano il pagamento di corrispettivi proporzionati alla durata della prestazione stessa. Quanto ai primi, rammento il caso dei servizi resi da un agente di commercio oppure da un'impresa di pulizie, per i quali non conta il tempo impiegato, ma il risultato che le parti abbiano concordato in sede contrattuale. All'agente spetta una provvigione dipendente dal buon esito del contratto stipulato tra la casa mandante e il cliente, indipendentemente dal fatto che, per arrivare a siffatto obiettivo, siano stati necessari due, cinque, dieci o addirittura venti incontri con il cliente. Lo scenario muta radicalmente nel caso in cui la prestazione di servizi preveda il pagamento di canoni dipendenti dalla durata della prestazione medesima, come accade per i contratti di locazione, di affitto o di *leasing*. Qui assume un ruolo decisivo la maturazione del canone, che è legata al decorso del tempo, cosicché il suo pagamento anticipato (ma la stessa cosa vale per il

pagamento posticipato) non incide affatto sulla rilevanza del componente di reddito.

Poiché l'art. 109 cit. fissa i momenti di competenza fiscale con criterio di tassatività, possono presentarsi casi non espressamente contemplati dalla disposizione e per i quali non può che operare il generale criterio di maturazione previsto nella disciplina civilistica o dai principi contabili nazionali e internazionali.

Ricordo che le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 109 cit. non si applicano nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali o internazionali (*Oic adopter* e *Ias adopter*). Per questi ultimi valgono i criteri di imputazione temporale desumibili dai principi contabili (regola della *derivazione rafforzata*). Ciò vuol dire che l'art. 109 cit. produce effetti, in sostanza, solamente per le microimprese.

4. *La certezza e l'obiettivo determinabilità delle componenti di reddito*

Stando all'art. 109 del TUIR, i proventi ed i costi di competenza concorrono alla determinazione del reddito d'impresa a condizione che essi siano *certi* e *obiettivamente determinabili*. In caso contrario, il componente di reddito non può essere tassato (se positivo) e non può essere dedotto (se negativo) fino a quando, appunto, questi presupposti non si siano realizzati. La situazione deve essere gestita con variazioni in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi.

Con l'espressione *certezza* si intende dire che il componente reddituale positivo o negativo deve essere dotato di un titolo giuridico e deve avere, pertanto, un suo fondamento. Tale fondamento può trovarsi in un *contratto*, in una *legge*, in un *provvedimento amministrativo*, in una *sentenza* ecc.

Facciamo un esempio. Se la società Alfa registra a conto economico il costo derivante dall'acquisizione di beni di magazzino, il titolo giuridico che conferisce certezza a quel componente reddituale è il contratto di compravendita. Qualora la società per azioni Beta, sulla base di un condono edilizio, regolarizzi un proprio fabbricato industriale con il pagamento degli oneri previsti dalla disciplina di riferimento, il titolo giuridico che conferisce certezza al costo è la legge. Nel caso in cui la società a responsabilità limitata Gamma, sulla base di un avviso di accertamento, sia costretta a pagare l'imposta di registro su un finanziamento che ha riguardato la propria attività, il titolo giuridico che conferisce certezza al costo è il provvedimento amministrativo. Qualora la società in nome collettivo

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer